

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA VIGILANZA

Ordinanza n. 51

**OGGETTO:** *DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA 2 MAGGIO 1944 DAL GIORNO 21/03/2025 AL GIORNO 07/04/2025 PER INSTALLAZIONE LUNA PARK*

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la Delibera di G.C. n. 16 del 29/01/2025 con la quale l'Amministrazione ha individuato P.zza 2 maggio 1944 quale area destinata all'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante ad eccezione delle competizioni motoristiche relativamente alle quali l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare di volta in volta le aree disponibili;

**Preso atto** delle richieste di autorizzazione pervenute per lo svolgimento dell'attività di spettacoli viaggianti nel territorio comunale dal 21/03/2025 al 06/04/2025;

**Ravvisata** la necessità di disciplinare la viabilità, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, nella zona interessata dall'occupazione e per permettere il regolare svolgimento delle attrazioni del luna park;

**Ritenuto** essenziale garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

## **ORDINA**

**Dal giorno 21/03/2025 al giorno 07/04/2025 compresi vengano istituiti:**

- il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, 24 ore su 24 a tutti i veicoli in Piazza 2 maggio 1944, come da segnaletica verticale provvisoria posta in loco, per il posizionamento del luna park, fatta eccezione per i veicoli di emergenza e di soccorso, i veicoli di polizia, delle forze armate e della protezione civile e i mezzi delle attrazioni per i quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente negli orari in cui non sono attivate le attrazioni.
- il divieto di transito a tutti i veicoli nella stradina di collegamento tra P.zza Vittime delle Foibe e la bocciofila, fatta eccezione per i fruitori del circolo privato, il personale scolastico e asl che potrà percorrere la strada a senso unico alternato con precedenza per chi proviene da P.zza Vittime delle Foibe in direzione del parcheggio retrostante il plesso scolastico Grandis.

## **AVVERTE**

- Che la pubblicità del presente provvedimento dovrà avvenire a cura dell'U.T.C. mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e s.m.i. e dal relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., procedendo alla rimozione della eventuale segnaletica in contrasto.
- Che la presente non costituisce titolo autorizzativo per lo svolgimento dell'esercizio degli spettacoli viaggianti destinati al trattenimento del luna park e per l'occupazione del suolo pubblico e pertanto non esonera il richiedente dal munirsi di altra eventuale autorizzazione-concessione presso gli uffici competenti come previsto dalla normativa vigente.
- L' area interessata dal luna park dovrà essere delimitata in modo tale da non arrecare pericolo o danni alle persone o alle cose.
- Le occupazioni con le attrazioni dovranno essere effettuate in maniera tale che venga sempre consentito il transito ai pedoni e ad eventuali mezzi di soccorso.
- Al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco, contestualmente dovrà essere sgomberata la carreggiata da qualsiasi materiale, struttura o attrezzatura ripristinando lo stato dei luoghi per garantire la libera circolazione stradale.
- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e ai sensi di legge.

Che la presente ordinanza venga inviata a:

- Stazione Carabinieri Borgo S. Dalmazzo: [stcn139810@carabinieri.it](mailto:stcn139810@carabinieri.it)
- Responsabile Ufficio Tecnico SEDE: [bruno.giraud@comune.borgosandalmazzo.cn.it](mailto:bruno.giraud@comune.borgosandalmazzo.cn.it)
- Ufficio Ambiente SEDE: [ambiente@comune.borgosandalmazzo.cn.it](mailto:ambiente@comune.borgosandalmazzo.cn.it)
- Ufficio Territorio SEDE: [territorio@comune.borgosandalmazzo.cn.it](mailto:territorio@comune.borgosandalmazzo.cn.it)
- Squadra Tecnica SEDE: [squadra.tecnica@comune.borgosandalmazzo.cn.it](mailto:squadra.tecnica@comune.borgosandalmazzo.cn.it)
- Al S.U.A.P. Unione Montana Valle Stura per l'inoltro ai richiedenti.

Borgo S. D., 18/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Andrea Dott. ARENA(\*)

(\*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.